

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019 – periodo 01.04.2022/31.03.2025 – con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

RENDE NOTO

Che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 2, lett a) della legge 120/20, come modificato dalla legge 108/21, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019 – periodo 01.04.2022- 31.03.2025, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3.

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione.

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.

Qualora pervengano più istanze di manifestazioni di interesse si procederà mediante richiesta di offerta a trattativa diretta mediante Pec con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Alice Castello (VC) - Via Italia, 29 - tel. 0161/90113 int.5 - Pec: alice.castello@legalmail.it

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria, accertativa e coattiva nel territorio del Comune di Alice Castello del Canone Unico Patrimoniale per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2025, con possibilità di rinnovo fino al massimo di ulteriori tre anni ed eventuali sei mesi di proroga tecnica (art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo complessivo presunto della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta complessivamente ad **euro 15.000,00 oltre IVA**.

La gestione dei predetti servizi è affidata alla ditta affidataria che vi provvederà a propria cura e spese.

L'affidatario per i servizi in concessione subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuta a provvedere con propri mezzi e strutture, in modo diligente e costante, al funzionamento ottimale del servizio.

Il corrispettivo a favore del Concessionario è riconosciuto ad aggio.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e come successivamente introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'effettuazione del servizio viene compensata ad aggio, che sarà rapportato all'ammontare riscosso a titolo di **canone patrimoniale nella sua componente dell'imposta comunale sulla pubblicità, escluso servizio Pubbliche Affissioni**. L'aggio si intende al netto dell'IVA.

Le spese di invio/notifica sono escluse dalla compartecipazione e, essendo di competenza esclusiva del concessionario (non soggetto ad IVA), saranno riconosciute in fattura.

La percentuale di aggio posta a base di gara sugli importi lordi complessivamente riscossi è: aggio 40% (oltre IVA di legge) applicato alla previsione della riscossione del canone in argomento su approssimativi **€ 6.500,00 annui presunti**;

L'aggio posto a base di gara è soggetto esclusivamente ad offerte al ribasso e pertanto non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al valore percentuale posto a base di gara, né sono ammesse offerte per valore di aggio inferiore al 40% (oltre IVA di legge);

SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA

Soggetti ammessi a partecipare

L'operatore economico dovrà essere iscritto all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. I) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-

Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: "ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).

A seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio".

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma "l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”;

b) essere iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nell’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.

c) aver svolto nel triennio precedente l’esercizio in corso (per almeno 24 mesi) un servizio analogo alla gestione, accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale in almeno tre Comuni di pari classe o superiore a quella della stazione appaltante.

d) possedere un adeguato livello di copertura contro i rischi professionali;

e) possedere le risorse umane necessarie per eseguire i servizi in oggetto con un adeguato standard di qualità;

f) rispettare la vigente normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché disporre - nell’esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale.

g) Possedere un fatturato minimo nel settore dei servizi in argomento non inferiore al corrispettivo a base di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi. Il requisito deve provarsi mediante la presentazione di apposita dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi di legge da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, concernente il fatturato globale e il suddetto fatturato minimo del settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre (3) esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.

STIPULA DEL CONTRATTO

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione ed informazioni a mezzo posta elettronica certificata;

b) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non viene ritenuta idonea in relazione all’oggetto del contratto;

c) Al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante farà ricorso alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio;

d) È escluso il ricorso all’arbitrato;

e) si precisa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Alice Castello esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alice Castello;

f) i dati raccolti saranno trattati ex regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Il responsabile del trattamento dei dati è il RUP; il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Raffaella Ghigo, Responsabile dei Servizi Finanziari.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di legge.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse relative, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo PEC: alice.castello@legalmail.it entro e non oltre le **ore 14:00 del 25/03/2022**.

Le PEC pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.

La documentazione da trasmettere mediante PEC dovrà contenere:

1. La manifestazione di interesse e la correlata dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione a firma del legale rappresentante della ditta istante o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), redatta in conformità al modello allegato al presente avviso.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara.

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, nelle fasi relative all'indagine di mercato e procedure di gara, è il responsabile dei Servizi Finanziari, Sig.ra Raffaella Ghigo.

Telefono: 0161 90113 int.5

Email: alice.castello@ruparpiemonte.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente Regolamento europeo sulla Privacy esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione d'interesse.

PRESCRIZIONI FINALI

Trattandosi di mera indagine di mercato, il Comune di Alice Castello si riserva, nella fase di verifica dell'istanza di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stessa. Lo stesso si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, prima di procedere con gli eventuali inviti.

La dichiarazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali al presente avviso dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione dello stesso.

Il Comune si riserva altresì di sospendere, interrompere o cessare la presente indagine conoscitiva, in ogni fase della stessa, senza che ciò possa comportare a favore di ogni candidato diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata.

Allegati al presente avviso:

- modello manifestazione di interesse allegato;
- Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato dal Comune di Alice Castello;

Alice Castello, li 21/03/2022.

Il Responsabile dei Servizi finanziari

Raffaella Ghigo

